

III. Scambi di servizi

Art. 3.1 Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali nonché dagli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati dai governi o dalle autorità centrali, regionali o locali. Si applica alle misure in tutti i settori di servizi, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4.1. Non si applica alle misure concernenti i diritti del traffico aereo o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti del traffico aereo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo.

2. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano alle leggi, ai regolamenti o alle prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

Art. 3.2 Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS sia inserita nel presente capitolo e ne costituisca parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo:

- (a) «Membro» significa «Parte», ad eccezione di «nei confronti dei Membri», che significa «nei confronti dei Membri dell'OMC»;
- (b) «elenchi» indica gli elenchi secondo l'articolo 3.16 e l'Allegato VII; e
- (c) «impegno specifico» indica un impegno specifico in un elenco ai sensi dell'articolo 3.16.

Art. 3.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

1. Le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante:

- (a) «scambi di servizi»;
- (b) «servizi»; e

(c)

«un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

2. Per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o intende fornire un servizio.¹

3. Per «persona fisica di una Parte» si intende, a norma delle leggi di tale Parte, un cittadino di tale Parte o una persona con il diritto di residenza permanente in tale Parte che gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini nazionali in materia di misure concernenti gli scambi di servizi.

4. Per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica:

(a)

costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte: e

(i)

che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di una delle Parti, o

(ii)

che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di un membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte oppure è posseduta o controllata da persone giuridiche che adempiono le condizioni di cui al paragrafo 4 lettera a punto i;

oppure

(b)

nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da:

(i)

persone fisiche di tale Parte, o

(ii)

persone giuridiche che adempiono le condizioni di cui al paragrafo 4 lettera a.

5. Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante:

(a)

«misura»;

(b)

«fornitura di servizi»;

(c)

«misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi»;

(d)

«presenza commerciale»;

(e)

«settore» di un servizio;

(f)

«servizio fornito da un altro Membro»

(g)

«prestatore monopolista di un servizio»;

(h)

«consumatore di servizi»;

(i)

- «persona»;
 - (j) «persona giuridica»
 - (k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
 - (l) «imposte dirette».
-

¹ Se il servizio non è fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia alla persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso all'ente attraverso il quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

Art. 3.4 Trattamento della nazione più favorita (NPF)

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS e le disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni applicate alla NPF di cui all'Allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.
3. La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 offre alla Parte che lo desidera un'adeguata opportunità di negoziare i vantaggi garantiti nell'ambito di tale accordo.
4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dall'articolo II paragrafo 3 del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.5 Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.6 Trattamento nazionale

Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.7 Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.8 Regolamentazione interna

I diritti e gli obblighi delle parti concernenti la regolamentazione interna sono disciplinati dall'articolo VI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.9 Riconoscimento reciproco

1. Se una Parte riconosce, in un accordo o in un'intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre a un'altra Parte adeguate opportunità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziare accordi o intese analoghi. Se il riconoscimento è accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio debbano altresì essere riconosciuti.
2. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo è conforme alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo dell'OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.
3. L'Allegato IX si applica al riconoscimento reciproco segnatamente della formazione o dell'esperienza, delle qualifiche, delle licenze, dei certificati o dell'accreditamento dei prestatori di servizi.

Art. 3.10 Circolazione delle persone fisiche

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono disciplinati dall'Allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.12 Prassi commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le prassi commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti

1. Fatti salvi gli impegni specifici e ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.14, una Parte si astiene dall'applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative alla fornitura di un servizio con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale (FMI), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.14 o su richiesta del FMI.

Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni destinate a salvaguardare la bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi 1-3 dell'articolo XII del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni ne informa immediatamente il Comitato misto.

Art. 3.15 Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dagli articoli XIV e XIV^{bis} del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.16 Elenchi degli impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco specifica gli elementi di cui all'articolo XX paragrafo 1 lettere a-d del GATS.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono disciplinate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo XX paragrafo 2 del GATS.

3. Gli elenchi degli impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'Allegato VII.

4. Gli aspetti particolari dell'accesso al mercato, del trattamento nazionale e degli impegni aggiuntivi applicabili ai servizi di telecomunicazione e alla coproduzione di programmi audiovisivi sono disciplinati dagli Allegati X e XI.

Art. 3.17 Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti tengono consultazioni per valutare la modifica o la revoca di un impegno specifico contenuto nel suo elenco degli impegni specifici. Le consultazioni hanno luogo entro tre mesi dalla presentazione della richiesta della Parte. Nel corso delle consultazioni, le Parti si impegnano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto nell'Elenco degli impegni specifici prima dei negoziati. La modifica degli elenchi sottostà alle procedure descritte nell'articolo 8.1.

Art. 3.18 Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo III^{bis} del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.19 Riesame

Nell'intento di liberalizzare ulteriormente il commercio di servizi tra di esse, le Parti si impegnano a riesaminare ogni due anni i rispettivi elenchi degli impegni specifici ed elenchi delle esenzioni applicate alla NPF. Il primo esame avrà luogo al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.20 Allegati

I seguenti allegati al presente Accordo sono parte integrante del presente capitolo:

- Allegato VII (Elenchi degli impegni specifici);
- Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni applicate alla NPF);
- Allegato IX (Riconoscimento reciproco);
- Allegato X (Servizi di telecomunicazione); e
- Allegato XI (Coproduzione di programmi audiovisivi).

IV. Servizi finanziari

Art. 4.1 Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure concernenti gli scambi di servizi finanziari adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali nonché dagli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati dai governi o dalle autorità centrali, regionali o locali.

2. Gli articoli 4.4, 4.5 e 4.6 non si applicano alle leggi, ai regolamenti o alle prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

3. Il capitolo 3 si applica alle misure descritte nel paragrafo 1 nel caso in cui sia specificatamente previsto dal presente capitolo.

Art. 4.2 Integrazione delle disposizioni del GATS

L'articolo 3.2 si applica al presente capitolo.

Art. 4.3 Definizioni

1. Ad eccezione del paragrafo 1 lettera c, l'articolo 3.3 si applica al presente capitolo.

2. Le seguenti definizioni dell'Allegato del GATS sui servizi finanziari sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante:

- (a) «servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi» (par. 1 lett. b e c dell'Allegato);
- (b) «servizio finanziario» (par. 5 lett. a dell'Allegato);
- (c) «prestatore di servizi finanziari» (par. 5 lett. b dell'Allegato); e
- (d) «ente pubblico» (par. 5 lett. c dell'Allegato).

Art. 4.4 Trattamento della nazione più favorita

L'articolo 3.4 si applica al presente capitolo.

Art. 4.5 Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.6 Trattamento nazionale

1. Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.
2. Inoltre, a norma delle disposizioni e delle condizioni che garantiscono il trattamento nazionale, ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari di un'altra Parte stabiliti sul proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione utilizzati dagli enti pubblici nonché alle possibilità di finanziamento e di rifinanziamento disponibili nel corso di transazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non prevede di conferire l'accesso alle possibilità di finanziamento offerte in caso di difficoltà (*lender of last resort*) da una Parte.
3. Se una Parte richiede l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di regolamentazione autonoma, a una borsa valori o al mercato dei futures, a un istituto di compensazione o a qualsiasi altra organizzazione o associazione, affinché i prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte forniscano servizi finanziari su una base di eguaglianza con i propri prestatori di servizi finanziari, e se questa Parte accorda direttamente o indirettamente a queste entità privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, essa si assicura che queste entità accordino a loro volta il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte stabiliti sul suo territorio.

Art. 4.7 Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.8 Regolamentazione interna

1. I diritti e gli obblighi delle parti concernenti la regolamentazione interna sono disciplinati dall'articolo VI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo tale da impedire a una Parte di adottare o mantenere misure prudenziali ragionevoli quali:
 - (a) la protezione degli investitori, dei depositanti, dei titolari o richiedenti di polizze, dei creditori fiduciari di un fornitore di servizi finanziari o di qualsiasi altro attore simile sui mercati finanziari; oppure
 - (b) la garanzia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.

Se tali misure non sono conformi alle disposizioni del presente capitolo, esse non vengono utilizzate come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della Parte derivanti da tali disposizioni. Tali misure non sono più onerose di quanto necessario per raggiungere il loro scopo.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da imporre a una Parte di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti oppure informazioni confidenziali o esclusive in possesso di enti pubblici

Art. 4.9 Riconoscimento

1. L'articolo 3.9 si applica al presente capitolo.

2. Inoltre, se una Parte riconosce le misure prudenziali di uno Stato terzo nel determinare le modalità di applicazione delle proprie misure ai servizi finanziari, tale Parte offre a un'altra Parte adeguate opportunità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziare accordi o intese analoghi, a condizioni equivalenti di regolamentazione, verifica, esecuzione della regolamentazione e, se del caso, procedure concernenti lo scambio di informazioni tra le parti contraenti. Se una Parte accorda il riconoscimento autonomamente, essa offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che tali condizioni sono adempiute.

Art. 4.10 Circolazione delle persone fisiche

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono disciplinati dall'Allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dall'articolo VIII paragrafi 1, 2 e 5 del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.12 Prassi commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le prassi commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.13 Pagamenti e trasferimenti

L'articolo 3.13 si applica al presente capitolo.

Art. 4.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

L'articolo 3.14 si applica al presente capitolo.

Art. 4.15 Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dagli articoli XIV e XIV^{bis} del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.16 Elenchi degli impegni specifici

Ciascuna Parte indica nel suo elenco menzionato nell'articolo 3.16 gli impegni specifici assunti riguardo ai servizi definiti nell'articolo 4.3 paragrafo 2 lettera b conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.16 paragrafi 1-3.

Art. 4.17 Modifica degli elenchi

L'articolo 3.17 si applica al presente capitolo.

Art. 4.18 Trasparenza

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dall'articolo III paragrafi 1 e 2 e dall'articolo III^{bis} del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

2. Inoltre, ciascuna Parte si impegna a promuovere la trasparenza regolamentare nei servizi finanziari. Di conseguenza, le Parti si impegnano a consultarsi, ove opportuno, nell'intento di promuovere processi regolamentari oggettivi e trasparenti presso ciascuna Parte in considerazione:

- (a) del lavoro svolto dalle Parti nell'ambito del GATS nonché in altri consessi in relazione con gli scambi di servizi finanziari; e
- (b) l'importanza della trasparenza regolamentare di obiettivi di politica identificabili e dei processi regolamentari chiari applicati in modo uniforme, comunicati al pubblico o resi accessibili in altro modo.

Art. 4.19 Riesame

L'articolo 3.19 si applica al presente capitolo.

Art. 4.20 Sottocomitato per i servizi finanziari

1. È istituito un Sottocomitato per i servizi finanziari (denominato qui di seguito «il Sottocomitato»), il quale sottostà al Comitato misto. Il rappresentante principale di ogni Parte proviene da un'autorità competente in merito al presente Accordo o da un'autorità finanziaria.

2. Il Sottocomitato è incaricato di:

- (a) sorvegliare l'esecuzione del presente capitolo, valutare la sua applicazione e seguire il suo sviluppo; e
- (b) esaminare le questioni relative ai servizi finanziari che gli sono sottoposte da una Parte.

3. Il Sottocomitato si riunisce congiuntamente con il Comitato misto o secondo quanto disposto tra le Parti.

4. Il Sottocomitato è presieduto congiuntamente dalla Corea e da uno degli Stati dell'AELS. Esso decide mediante consenso.

Art. 4.21 Composizione delle controversie

1. I pertinenti articoli del capitolo 9 si applicano alla composizione delle controversie che dovessero sorgere in merito al presente capitolo in considerazione delle modifiche apportate dal presente articolo.

2. Le consultazioni concernenti i servizi finanziari svolte conformemente al capitolo 9 includono i rappresentanti ufficiali di un'autorità competente in merito al presente Accordo o di un'autorità finanziaria. Le Parti presentano al Sottocomitato un rapporto sui risultati delle loro consultazioni.

3. Fatte salve le seguenti modifiche, si applica l'articolo 9.4:

- (a) previo consenso delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale è composto interamente da persone che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4; e
- (b) negli altri casi:
 - (i) ogni Parte alla controversia può designare delle persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9.5 paragrafo 7, e
 - (ii) se la Controparte si appella all'articolo 4.8, il presidente del tribunale arbitrale deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 4 nella misura in cui le Parti alla controversia non dispongano altrimenti.

4. Salvo disposizione contraria nel presente capitolo, i membri del tribunale arbitrale per i servizi finanziari devono:

- (a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9.5; e
- (b) essere esperti o possedere esperienza nel diritto o nella prassi relativa ai servizi finanziari, che può includere la regolamentazione di istituzioni finanziarie.

5. Per quanto concerne l'articolo 9.10 paragrafo 5 si applicano, ove possibile, le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la misura oggetto della controversia riguarda:

- (a) soltanto il settore dei servizi finanziari, tra i vantaggi da sospendere la Parte istante dà la priorità ai vantaggi concernenti tale settore;
- (b) il settore dei servizi finanziari e qualsiasi altro settore, tra i vantaggi da sospendere la Parte istante dà la priorità ai vantaggi nei corrispondenti settori, in misura equivalente all'effetto della misura oggetto della controversia in ciascun settore; o
- (c)

soltanto un settore che non sia il settore dei servizi finanziari, la Parte istante cerca di evitare di sospendere i vantaggi nel settore dei servizi finanziari.